

Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE INFRASTRUTTURE
MOBILITA' E TRASPORTI
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI ENNA
U.O. 10 - EDILIZIA PRIVATA

DECRETO DI SOSPENSIONE

(art. 22 della Legge 02/02/1974 n° 64)

Il sottoscritto Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Enna:

- **VISTA** la Legge 02/02/1974 n° 64;
- **VISTO** il verbale di accertamento redatto dal Geom. Donato Turra, funzionario di questo Ufficio, dal quale si evince che la ditta [REDACTED] ha eseguito opere edili abusive consistenti nell'ampliamento di un fabbricato rurale in C/da Montagna di Gebbia (fg. 91 - part. 363 sub 2) in agro del Comune di Piazza Armerina :

- 1) Realizzazione di un portico in muratura antistante al fabbricato esistente, avente dimensioni in pianta di mt. (5,60x3,50) circa, poggiante su due pilastri aventi dimensioni di mt. (0,40x0,40), copertura a tetto a falda unica inclinata con un'altezza alla gronda di mt. 2,20 circa, realizzata con travi in laterocemento, sovrastante una copertura di tegole del tipo coppo siciliano;
- 2) Retrostante al fabbricato esistente sono stati realizzati attiguamente un vano destinato a locale di sgombrero con annesso un piccolo w.c. e un vano destinato a deposito attrezzi agricoli, aventi dimensioni in pianta il primo (5,50x2,55) circa, e il secondo di mt. (4,45x 5,20) circa, copertura a tetto a falda unica inclinata con un'altezza alla gronda di mt. 1,70 circa, realizzata con travi in laterocemento, sovrastante una copertura di tegole del tipo coppo siciliano;

CONSIDERATO :

che il Comune di Piazza Armerina è compreso fra quelli classificati sismici di seconda categoria e che la ditta Genzone Maria, era tenuta all'osservanza dell'art. 18 - 5° comma, della Legge n° 64/74 e Legge 1086/71 art. 2;

- **ACCERTATA** la violazione alle vigenti disposizioni di legge;

ORDINA

Alla Sig.ra [REDACTED] e residente a Piazza Armerina in [REDACTED], con effetto immediato, la sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 22 della Legge 02/02/1974 n° 64.

Un esemplare del presente Decreto viene notificato agli interessati, con l'avvertenza che l'ordine di sospensione dei lavori produce i suoi effetti sino alla data in cui la pronuncia dell'Autorità Giudiziaria, interessata con atto a parte, diverrà irrevocabile.

Si rappresenta, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 30/04/1991 n° 10, che avverso il presente Decreto di Sospensione è possibile esperire ricorso gerarchico, ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.P.R. 24/11/1971 n° 1199, all'Assessore Regionale ai Lavori Pubblici entro il termine di giorni 30 dalla data di notifica del presente provvedimento, ovvero ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di giorni 60.

N **143018** Enna, li **22 LUG. 2016**

PER L'ISTRUTTORIA DI COMPETENZA
FUNZIONARIO DIRETTIVO
(Geom. Donato Turra)

IL DIRIGENTE U.O. 10
(Arch. Francesco Di Majo)

